

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE **"STRADA DEGLI SCRITTORI"**

ART. 1

É costituita con sede in Agrigento, in viale della Vittoria, 309, l'Associazione di promozione sociale e culturale, che assume la denominazione di **"STRADA DEGLI SCRITTORI"**

La sede sociale potrà essere trasferita nello stesso comune con delibera del consiglio direttivo.

ART. 2

L'associazione si propone di:

Promuovere e diffondere la conoscenza delle opere e delle azioni degli scrittori/autori nati o che hanno tratto ispirazione dal territorio siciliano, in primo luogo, Andrea Camilleri, Luigi Pirandello, Antonio Russello, Leonardo Sciascia, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Pier Maria Rosso di San Secondo;

ampliare le conoscenze della cultura letteraria, musicale ed artistica in genere, collegata agli autori del territorio, attraverso tutte le azioni, anche con corsi di formazione, che saranno ritenute utili ed opportune per il raggiungimento dei fini sociali, coinvolgendo persone, enti ed altre associazioni;

allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo letterario ed in generale dell'arte, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura artistica come un bene per la persona ed un valore

	sociale;	
	proporsi come territorio di incontro e di aggregazione nel	
	nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale	
	di maturazione e crescita umana e civile, attraverso	
	l'ideale dell'educazione permanente;	
	promuovere il turismo culturale che abbia come destinazione	
	il territorio della strada degli scrittori;	
	incrementare e promuovere le attività economiche connesse	
	direttamente o indirettamente ai percorsi culturali della	
	strada degli scrittori anche nel campo dell'eno-gastronomia	
	ART.3	
	L'Associazione per il conseguimento dei suoi fini si	
	propone di promuovere varie attività ,in particolare:	
	attività culturali:corsi di formazione,convegni, conferenze,	
	dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti,	
	concerti, festival incentrati sugli autori;	
	attività di formazione: corsi di scrittura e di lettura,	
	corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori,	
	insegnanti, operatori sociali, operatori turistici e	
	culturali, corsi di perfezionamento per attività artistiche	
	(teatro, musica, arti visive);	
	attività editoriale: pubblicazione di newsletter,	
	pubblicazione di atti di convegni, di seminari, attivazione	
	di siti internet, attività di social media.	
	Art. 4. - L'associazione è aperta a tutti coloro che,	

	interessati alla realizzazione delle finalità	
	istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.	
	L'associazione è costituita da :	
	- soci ordinari senior e soci ordinari junior: persone o	
	enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza	
	del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal	
	Consiglio direttivo;	
	- soci fondatori o benemeriti: enti, istituzioni e	
	persone, che abbiano contribuito in maniera	
	determinante, con la loro opera od il loro sostegno	
	economico alla costituzione dell'associazione.	
	- soci sostenitori: persone, enti o istituzioni che	
	intendono partecipare mediante donazioni o con il loro	
	contributo economico, una tantum, alle azioni promosse	
	ed alle attività sociali.	
	Le quote o il contributo associativo non sono	
	trasmissibili .	
	Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata,	
	su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio	
	direttivo.	
	Contro il rifiuto di ammissione è ammesso ricorso, entro	
	30 giorni, al collegio dei probiviri.	
	Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme	
	del presente statuto e l'eventuale regolamento interno.	
	In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio	

	agli scopi o al patrimonio dell'associazione il	
	Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le	
	seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della	
	Associazione.	
	I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il	
	provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei	
	probiviri.	
	Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto	
	per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e	
	dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi	
	dell'associazione. Il diritto di voto non può essere	
	escluso neppure in caso di partecipazione temporanea	
	alla vita associativa.	
	Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono	
	costituite da:	
	beni immobili e mobili;	
	finanziamenti e contributi pubblici e privati;	
	donazioni e lasciti;	
	rimborsi;	
	attività marginali di carattere commerciale e produttivo;	
	ogni altro tipo di entrate.	
	I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote	
	di associazione annuale, stabilite dal Consiglio	
	direttivo, dai contributi dei soci fondatori e dei	
	sostenitori, e da eventuali contributi straordinari	

stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono

accettate dall'assemblea, che delibera sulla

utilizzazione di esse, in armonia con le finalità

statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o

avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale

durante la vita dell'Associazione, salvo che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla

legge.

Art. 9. - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e

termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio

preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere

approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il

mese di aprile.

Essi devono essere depositati presso la sede

dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta

per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 10. - Gli organi dell'Associazione sono:

l'assemblea dei soci;

il Consiglio direttivo;

il Presidente;

il Collegio dei revisori;

il Collegio dei probiviri;

Art.. 11. - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la maggioranza previste dalla legge

La convocazione va fatta con avviso comunicato a mezzo posta elettronica almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea. L'assemblea può deliberare forme diverse aggiuntive di comunicazione.

Delle delibere assembleari redatte con verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario di seduta, deve essere data pubblicità con lo stesso mezzo della

convocazione.

Art. 12. - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

elegge il Consiglio direttivo ed il Presidente, il

Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;

approva il bilancio preventivo e consuntivo;

approva il regolamento interno;

approva il programma delle attività proposto dal

consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello

Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un

presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere

il verbale finale.

Art. 13. - Il consiglio direttivo è composto da 3

membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando

sono presenti almeno 2 (due) membri. I membri del

Consiglio direttivo svolgono la loro attività

gratuitamente, durano in carica 3 (tre) anni ed hanno

diritto ad un rimborso per le spese sostenute. Il

consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea

con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci.

Art. 14. - Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo

dell'Associazione, si riunisce in media 2 (due) volte

all'anno ed è convocato dal presidente, o su richiesta

motivata da parte di 2 componenti, o su richiesta

motivata e scritta da parte del 30% (trenta per cento)

dei soci .

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;

formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15. - Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo; con firma congiunta del tesoriere, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali ; può delegare ad altri

	componenti del consiglio proprie competenze e poteri.	
	Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di	
	attività varie, previa approvazione del Consiglio	
	direttivo.	
	Art. 16. - Il Collegio dei revisori è composto da tre	
	soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti	
	del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la	
	regolarità formale e sostanziale della contabilità,	
	redige apposita relazione da allegare al bilancio	
	preventivo e consuntivo.	
	Art. 17. - Il Collegio dei probiviri è composto da tre	
	soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.	
	Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla	
	presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione	
	e sui dinieghi di ammissione. I componenti del collegio	
	possono assumere anche la carica di componente del	
	collegio dei revisori.	
	Art. 18. - Lo scioglimento dell'Associazione è	
	deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio	
	residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione	
	con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.	
	Art. 19. - Tutte le cariche elettive sono gratuite.	
	Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie	
	regolarmente documentate.	
	Art. 20. - Per quanto non previsto dal presente statuto	

valgono le norme di legge vigente in maniera.